



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-585/20

BFF Finance Iberia SAU

contro

Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo Valladolid)

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 ottobre 2022

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Recupero, nei confronti di una pubblica amministrazione, di crediti ceduti da talune imprese a una società di recupero crediti – Risarcimento per le spese di recupero sostenute dal creditore in caso di ritardo di pagamento del debitore – Articolo 6 – Importo forfettario minimo pari a EUR 40 – Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni – Articolo 4 – Procedura di certificazione della conformità delle merci o dei servizi – Termine di pagamento – Articolo 2, punto 8 – Nozione di “importo dovuto” – Presa in considerazione dell’imposta sul valore aggiunto ai fini del calcolo degli interessi di mora»

1. *Ravvicinamento delle legislazioni – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7 – Ambito di applicazione – Transazioni commerciali – Nozione*
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/7, artt. 1, § 2, 2, punto 1, e 6, § 3)

(v. punti 21-25)

2. *Ravvicinamento delle legislazioni – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7 – Diritto a risarcimento per le spese di recupero – Pagamento di un importo forfettario minimo – Importo dovuto per ogni transazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura*
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/7, considerando 18 e artt. 1, § 2, 2, punto 4, 6 e 7, § 1, comma 2, c)]

(v. punti 28-30, 32-37, 42, dispositivo 1)

3. *Ravvicinamento delle legislazioni – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7 – Transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni – Normativa nazionale che prevede per tutte le transazioni commerciali un*

termine di pagamento di una durata massima di sessanta giorni di calendario – Inammissibilità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/7, considerando 3, 9, e 23 e art. 4, §§ 3-6)

(v. punti 47, 50-53, dispositivo 2)

4. *Ravvicinamento delle legislazioni – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7 – Transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni – Importo dovuto – Nozione*
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/7, art. 2, punto 8; direttiva 2006/112 del Consiglio, artt. 220 e 226)

(v. punti 56-59, dispositivo 3)

V. il testo della decisione.